



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

Provvedimento n. 147 del 26/04/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 (CoronaVirus) – Cessazione degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 124 del 14 aprile 2020 e reiterazione di alcune misure restrittive per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza n. 124 del 14 aprile 2020, con la quale sono state prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive introdotte per il contenimento del rischio da contagio in relazione alla pandemia da COVID-19 (CoronaVirus) con Ordinanza Sindacale n. 123 del 4 aprile 2020;

Considerato che era stato inizialmente previsto che gli effetti della suddetta ordinanza dovevano prodursi fino al 3 maggio 2020, con facoltà di essere prorogati nel tempo qualora perduri l'attuale stato di emergenza o di essere interrotti qualora lo stato di emergenza cessi o si attenui;

Viste le comunicazioni pervenute all'Amministrazione Comunale da parte dell'ASP di Trapani, comunicazioni contenenti le ultime risultanze sulla situazione epidemiologica derivante dal contagio da COVID-19 (CoronaVirus), risultanze che non fanno altro che confermare come, a Campobello di Mazara, il numero dei contagiati è fermo a 5 fin dal 27 marzo scorso e che 3 di questi sono guariti;

Considerato, alla luce di quanto sopra, che non sembrano esserci, all'interno del territorio comunale, focolai d'infezione;

Ritenuto, pertanto, di poter attenuare le misure restrittive imposte con l'Ordinanza Sindacale n. 123 del 04/04/2020 e prorogate fino al 3 maggio 2020 con l'Ordinanza Sindacale n. 124 del 14/04/2020;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio dei suddetti poteri;

ORDINA

1. A partire dalle ore 24:00 del 24/04/2020 cessano gli effetti dell'Ordinanza Sindacale n. 124 del 14 aprile 2020, considerato che, le seguenti due giornate (25 e 26 aprile 2020) sono giornate festive.
2. Si applicano integralmente, nel territorio comunale, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 nonché le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 17 del 18 aprile 2020 nonché delle precedenti ordinanze del Presidente della Regione Siciliana ancora in vigore.

3. Si applicano, nel territorio comunale, fino al 3 maggio 2020, salvo proroga, i seguenti ulteriori obblighi, divieti e limitazioni:
- 3.1. L'accesso in tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 è consentito esclusivamente a coloro i quali indossino almeno la mascherina, mentre per l'accesso alle attività commerciali che vendono generi alimentari è obbligatorio l'uso contemporaneo della mascherina e dei guanti.
 - 3.2. Davanti ad ogni attività produttiva in possesso di regolare autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentita l'esposizione della merce in vendita a condizione che il titolare o chi per esso garantisca che la merce non sia assolutamente toccata dagli avventori.
 - 3.3. L'attività di commercio ambulante è consentita esclusivamente per la vendita di generi alimentari e deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro nonché ogni altra prescrizione di sicurezza attualmente in vigore per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19.

AVVISA CHE

- La violazione ai divieti e agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è soggetta all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed, eventualmente, accessorie previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo, norma che qui si intende integralmente richiamata.
- La violazione dell'obbligo di permanenza in quarantena, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del Codice Penale o comunque più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che prevede, nella versione modificata dal comma 7 dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e l'ammenda da €uro 500 ad €uro 5.000.

La presente ordinanza è valida dalle ore 00:00 del 25 aprile 2020 e fino alle ore 24:00 del 3 maggio 2020 ed i suoi effetti possono essere prorogati nel tempo qualora perduri l'attuale stato di emergenza o interrotti qualora lo stato di emergenza cessi.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'ente, la trasmissione al Prefetto di Trapani, alla Questura di Trapani, al Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana; all'ASP di Trapani; al VII Settore - Urbanistica e SUAP, al Comandante della Polizia Municipale, alle altre forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), all'Ufficio Stampa dell'Ente per la massima diffusione e pubblicizzazione della presente tramite il sito internet istituzionale ed altri canali ritenuti utili.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di adozione, al T.A.R. o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento
f.to PANIERINO GIULIANO

Il Responsabile del
VI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE
f.to PANIERINO GIULIANO

Campobello di Mazara, 26/04/2020

Il Sindaco
f.to Giuseppe Castiglione